

**FONDO DI GARANZIA PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
EX LEGE 289/2002, ARTICOLO 90, COMMA 12
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

CRITERI DI GESTIONE

30 maggio 2017

Definizioni

1. Ai fini di quanto disciplinato dai presenti Criteri di gestione, si definiscono:
 - a. *“Banche richiedenti”*: le banche finanziatrici, iscritte all’Albo di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che richiedono la *Garanzia del Fondo* (di seguito *Banche*);
 - b. *“Cogaranzia”*: la Garanzia diretta prestata dal Fondo, congiuntamente al mandato di credito e/o alla fidejussione del CONI, del CIP e della CONI Servizi ovvero a garanzie fidejussorie rilasciate dai Confidi, da altri Fondi di garanzia o altri soggetti con i quali si sia convenuto tra i cogaranti che tra gli stessi non ci sarà rivalsa in relazione a quanto corrisposto in esecuzione della garanzia prestata;
 - c. *“Comitato di Gestione dei Fondi Speciali”*: è l’Organo del Gestore del Fondo competente a deliberare in materia di concessione della *Garanzia* e di gestione del Fondo, ai sensi all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni, e dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo (di seguito *Comitato*);
 - d. *“Enti apportanti”*: gli Enti pubblici che hanno conferito direttamente o indirettamente apporti al *Fondo*, ai sensi dell’articolo 90, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni;
 - e. *“Esposizione debitoria”*: capitale residuo, rate insolute, interessi contrattuali e di mora del Finanziamento assistito dalla *Garanzia*;
 - f. *“Fondo di Garanzia”*: è il Fondo che è stato istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree (di seguito *Fondo*);
 - g. *“Fondo di Dotazione netto”*: è costituito dai conferimenti effettivi modificati dagli utili/perdite di gestione (di seguito *Fondo di Dotazione*);
 - h. *“Garanzia”*: la *Garanzia diretta* e la *Cogaranzia* prestate dal *Fondo* e relative ad *Interventi ammissibili*;
 - i. *“Garanzia diretta”*: la garanzia prestata dal *Fondo* a favore delle *Banche richiedenti*;

l. “*Gestore del Fondo*”: l’Istituto per il Credito Sportivo, con sede legale in Roma, via Giambattista Vico, n. 5 (di seguito *Gestore*);

m. “*Interventi ammissibili*”: gli investimenti materiali relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree. Gli *Interventi ammissibili* devono essere effettuati nel territorio nazionale. Gli investimenti oggetto della *Garanzia* non devono essere alienati, ceduti o distratti dalla loro destinazione sportiva dalla data di ammissione all’intervento del *Fondo* e per tutta la durata dell’ammortamento del finanziamento;

n. “*Soggetti beneficiari finali*”: sono i soggetti che hanno i requisiti per essere beneficiari della *Garanzia diretta* e della *Cogaranzia del Fondo* (di seguito *Soggetti beneficiari*).

Articolo 1

Finalità del Fondo

1. Il *Fondo* fornisce *Garanzia* per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, richiesti da società o associazioni sportive, nonché da ogni altro soggetto pubblico, ad esclusione degli enti pubblici territoriali, e privato che persegue anche indirettamente finalità sportive, ai sensi dall’articolo 90, comma 12, della legge n. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni. Tali mutui non devono essere già stati concessi dalle *Banche* salvo che la delibera di concessione sia condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo*.
2. Il Fondo può rilasciare *Garanzia* per mutui garantiti dal CONI, dal CIP, dalla CONI Servizi, concessi a fronte di *Interventi ammissibili*, anche se erogati in tutto o in parte, a condizione che siano in regola con i pagamenti.

Articolo 2

Apporti nel Fondo

1. Le somme già conferite dallo Stato;
2. Gli eventuali nuovi conferimenti effettuati direttamente o indirettamente dallo Stato o da Enti pubblici, ai sensi dell’articolo 90, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

Durata della *Garanzia*

1. La *Garanzia* del *Fondo* può essere rilasciata a fronte di *Interventi ammissibili* finanziati con mutui a medio-lungo termine e garantisce un periodo di preammortamento di 24 (ventiquattro) mesi e comunque non superiore a 36 (trentasei) mesi, un periodo di ammortamento non superiore a 20 (venti) anni e comunque fino a totale estinzione dell'operazione finanziaria garantita. La *Garanzia* di durata inferiore a quella dell'operazione finanziaria garantita cessa i suoi effetti dopo un anno dalla sua scadenza.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Le società e le associazioni sportive e ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua anche indirettamente finalità sportive, ad esclusione degli enti pubblici territoriali.

Articolo 5

Impegno massimo del *Fondo*

1. Il *Fondo* può impegnarsi per il rilascio di *Garanzie* fino a che il totale delle *Garanzie* rilasciate, ponderate con un peso che riflette il grado di rischio del *Soggetto beneficiario*, sia inferiore al *Fondo di Dotazione*.
2. La ponderazione normale da applicare alle *Garanzie* rilasciate è pari al 25%.
3. La ponderazione da applicare alle *Garanzie* rilasciate nell'interesse del CONI, del CIP, della CONI Servizi ovvero delle Federazioni Sportive Nazionali è pari al 15%.

Articolo 6

Sezioni dedicate

1. Nell'ambito del *Fondo* possono essere costituite sezioni dedicate con apporti al *Fondo* di singoli *Enti apportanti*.
2. Gli apporti complessivi di ogni singolo *Ente apportante* generano un *plafond* disponibile impegnabile per il rilascio di *Garanzie* esclusivamente nell'interesse di *Soggetti beneficiari* considerati ammissibili dallo stesso *Ente apportante*.
3. L'impegno massimo di ogni singola sezione dedicata è calcolato con le stesse modalità e nei limiti di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Copertura massima della *Garanzia*

1. La *Garanzia diretta* e la *Cogaranzia* possono essere concesse in misura non superiore all'80% dell'ammontare del finanziamento ammesso ai benefici del *Fondo*.
2. Il *Comitato*, per iniziative ed interventi di elevato valore sociale, può deliberare, entro limiti d'importo prefissati, la concessione della *Garanzia* anche in misura pari al 100% dell'ammontare del finanziamento ammesso ai benefici del *Fondo*.

Articolo 8

Importo massimo della *Garanzia*

1. I *Soggetti beneficiari* possono essere ammessi all'intervento del *Fondo* per la *Garanzia diretta* e per la *Cogaranzia* per un importo massimo garantito complessivo per soggetto che non sia superiore a € 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila euro) tenuto conto delle quote capitale già rimborsate.
2. Il limite d'importo di € 2.500.000 è incrementabile fino ad € 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) per interventi di ammodernamento o costruzione di impianti delle classi dimensionali individuate all'articolo 1, comma 304, lettera c) della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
3. Il limite d'importo di € 2.500.000 è incrementabile fino a € 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) anche per i mutui richiesti dal CONI, dal CIP, dalla CONI Servizi e dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Articolo 9

Requisiti per l'ammissione ai benefici del *Fondo* e istruttoria

1. Le *Banche* che chiedono l'ammissione ai benefici del *Fondo* inviano la relativa domanda con le informazioni e la documentazione che consentiranno al *Gestore* di verificare i requisiti soggettivi dei beneficiari finali, le caratteristiche e la regolarità dei progetti relativi agli *Interventi ammissibili* nonché l'ammissibilità della *Garanzia* richiesta.
2. Nella domanda di ammissione ai benefici del *Fondo* sono indicati in modo aggregato i principali dati di bilancio sulla base dei quali è effettuata una valutazione, basata su elaborazione di indici, dei *Soggetti beneficiari* della *Garanzia*. Gli indici o gli altri elementi di valutazione stabiliti dal *Comitato* sono individuati coerentemente con le caratteristiche degli interventi e/o dei diversi soggetti che operano nel settore dello

sport e dell'impiantistica sportiva. Per i soggetti neocostituiti la valutazione è effettuata caso per caso.

Articolo 10

Erogazione dei finanziamenti

1. Gli importi dei finanziamenti ammessi alla *Garanzia del Fondo* devono essere erogati ai *Soggetti beneficiari* entro il termine di 24 mesi dalla delibera di ammissione al *Fondo*, derogabili dal *Comitato* con motivazione.

Articolo 11

Controlli

1. I *Soggetti beneficiari* devono assicurare la diligente manutenzione dell'impianto, la destinazione dello stesso ad uso sportivo e conservarne la disponibilità per tutta la durata dell'ammortamento del finanziamento ammesso al *Fondo*. Nel caso di opere pubbliche realizzate direttamente a spese dello *sponsor* o del privato i predetti requisiti possono essere assicurati dall'ente proprietario dell'impianto. Al fine di accertare l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il *Gestore* si riserva di compiere in qualunque momento verifiche su quanto sopra mediante richiesta di idonea documentazione o, anche, attraverso ispezioni all'impianto sportivo oggetto dell'operazione ammessa a beneficio.
2. Il *Gestore* potrà chiedere alle *Banche*, per tutta la durata dell'ammortamento del finanziamento ammesso al *Fondo*, l'aggiornamento delle informazioni e dei dati relativi ai *Soggetti beneficiari* forniti con la domanda di ammissione al *Fondo*.

Articolo 12

Escussione del Fondo e Procedure di recupero

1. L'escussione del *Fondo* per la *Garanzia* può essere richiesta dalle *Banche* solo dopo avere avviato le procedure di recupero del credito nei confronti dei *Soggetti beneficiari* inadempienti, a seguito della risoluzione del mutuo o del deposito/invio dell'istanza di ammissione allo stato passivo nel caso di procedure concorsuali e dopo che sia infruttuosamente trascorso il termine di sessanta (60) giorni dalla data fissata in via definitiva dall'intimazione ad adempiere senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti.
2. Al fine di mantenere in essere i finanziamenti garantiti e limitare al massimo le escussioni, sono consentite dilazioni dei pagamenti, ristrutturazioni dell'*Esposizione*

debitoria complessiva, sospensioni dei termini del procedimento di attivazione della *Garanzia* e accordi transattivi, che devono essere condivisi con il *Gestore*. La ristrutturazione dell'intera *Esposizione debitoria* non può portare ad una durata complessiva dell'ammortamento del finanziamento che superi di un terzo la durata originaria dell'ammortamento del mutuo ovvero di 36 (trentasei) mesi la durata massima ventennale della *Garanzia*.

3. Le eventuali proposte transattive formulate dai *Soggetti beneficiari* a saldo e stralcio ovvero successivamente alla risoluzione del mutuo devono essere sottoposte preventivamente dalle *Banche* al *Gestore* per l'assenso del *Comitato* e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 30% dell'*Esposizione debitoria* complessiva.

Articolo 13

Surrogazione legale e recupero del credito

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, il *Fondo*, nei limiti di quanto corrisposto in esecuzione della *Garanzia* è surrogato pro quota nei confronti del debitore principale, dei garanti e delle garanzie reali prestate. In caso di *Cogaranzia* non ci sarà rivalsa tra i cogaranti.
2. Il *Gestore*, con l'ammissione al *Fondo*, conferisce mandato alle *Banche*, che hanno ottenuto la liquidazione delle perdite relative alle percentuali da esso garantite, di attivare e coltivare le azioni di recupero in nome e per conto del *Fondo*.
3. Il *Gestore* ha anche la facoltà di procedere direttamente nei confronti dei *Soggetti beneficiari*; in tal caso, le *Banche* che hanno ottenuto la liquidazione delle perdite relative alle percentuali garantite dal *Fondo* dovranno fornire al *Gestore* la documentazione necessaria a consentire l'esercizio delle azioni nei confronti dei debitori insolventi.